



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p><u>n. 200</u> del registro data <u>19-12-19</u></p>	<p>OGGETTO: Piano di zona 167 di Scicli-Jungi, ottemperanza alla sentenza n. 749 del 24/05/2011 della Corte di Appello di Catania. Ditta Nifosi Guglielmo. Proposta atto di Transazione. Condivisione.</p>
---	---

L'anno *duemiladiciannove* addì *Diciannove* del mese di Dicembre alle ore 1330 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:


COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco	<i>Vincenzo Giannone</i>	
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco	<i>Caterina Riccotti</i>	
PITROLO Viviana	Assessore		X
FIORILLA Ignazio	Assessore	<i>Ignazio Fiorilla</i>	
IABICHINO Marina	Assessore	<i>Marina Iabichino</i>	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa. **La Grassa Teresa.**

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;




- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **dare atto** che le premesse dell'allegata proposta qui si intendono integralmente ripetute e trascritte;
2. **condividere** lo schema di transazione, allegato alla presente, sotto ALLEGATO A, per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;
3. **dare mandato**, per competenza di ufficio, al Titolare di P.O. Settore VII di porre in essere e concludere ogni atto rimesso alla Sua competenza gestionale, per addivenire alla sottoscrizione, per nome e per conto del Comune di Scicli, con la Ditta Nifosi Guglielmo, della transazione nel testo condiviso al precedente punto 2.;
4. **dare atto** che la spesa complessiva di € 485.238,73 trova copertura alla missione 8, programma 2, titolo 2, macroaggregato 2, cap. 4 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019;
5. **dare atto** e condividere che l'importo di cui al precedente punto 4) troverà copertura finanziaria con fondi di bilancio comunale, senza necessità di accedere a mutuo individuato quale canale di finanziamento in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio;
6. **dare atto** che il Titolare P.O. Settore VII, con la sottoscrizione dell'allegata proposta, rende, ad ogni effetto di legge, rituale attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di operare in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., 2019/2021, approvato con Del. G.C. n. 134 del 27/08/2019;



7. **dare atto** che i componenti della Giunta Comunale, con la approvazione della presente deliberazione, rendono, ad ogni effetto di legge, rituale attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di operare in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., 2019/2021, approvato con Del. G.C. n. 134 del 27/08/2019;
8. **dare mandato** al Sindaco, per la rilevanza e l'importanza della materia, di dare informativa in merito al Consiglio Comunale;
9. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....


Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 26

Del 18 DIC. 2019

OGGETTO: Piano di zona 167 di Scicli-Jungi. ottemperanza alla sentenza n. 749 del 24/05/2011 della Corte di Appello di Catania. Ditta Nifosi Guglielmo. Proposta atto di Transazione. Condivisione.

IL TITOLARE P.O. VII SETTORE

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione del 26/11/1996. la Ditta Nifosi Guglielmo e Nifosi Giovanni. ha proposto. innanzi al Tribunale di Modica. ove si costituiva il Comune di Scicli. per occupazione legittima e illegittima da parte del Comune di Scicli, a seguito del provvedimento ablativo promosso nei suoi confronti e riguardante il terreno sito in Scicli. al Villaggio Jungi. censito in Catasto terreni al foglio 76 particelle 53.
- Il giudizio di primo grado si è concluso sfavorevolmente per il Comune. con due sentenze. una parziale decisiva del merito (Sentenza n. 487/01 del 30/07/2001) e l'altra definitiva per la sola quantificazione del quantum (Sentenza n. 490 del 21/09/2004).
- Le predette sentenze sono state. dal Comune. impugnate distintamente avanti la Corte di Appello di Catania:
- A conclusione dell'instaurato contenzioso. iscritto al n. 1397/2002 e al n. 291/05. la Corte di Appello di Catania. con sentenze n° 1087 del 10/09/2008 e n° 749 del 24/05/2011. definitivamente pronunciando. confermando le sentenze di primo grado:
 1. determinava l'indennità spettante agli attori di occupazione illegittima in € 357.950,02. comprensiva di sorte capitale. interessi e spese legali ed ordinava. al Comune convenuto. di corrispondere la suddetta somma:
 2. condannava il Comune convenuto a rifondere agli attori le spese del giudizio liquidate con sentenza n. 490/2004 del Tribunale di Modica in € 6.479,00. con Sentenza n. 1087/2008 in € 3.000,00. con Sentenza n. 749/2011 in € 3.450,00. per un totale di € 12.929,00 oltre IVA. CPA e spese generali come per legge.

RILEVATO che. per dare esecuzione alla sentenza prima richiamata. necessita corrispondere un importo attualizzato di € 568.046,98. di sorte capitale. interessi e spese legali:

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 112 del 09/12/2013 con la quale il Consiglio Comunale, ai sensi dell' art. 194, comma 1 lett. d) D. Lgs 267/2000, ha riconosciuto il debito fuori bilancio, nei confronti della ditta Nifosi Guglielmo e Nifosi Giovanni, per un importo complessivo di € 373.942,00, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese legali, in ottemperanza alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania n° 749 del 24/05/2011, importi da rivalutare alla data del definitivo soddisfo.

VISTA la proposta di accordo transattivo, acquisita, nella definitiva stesura, al Prot. Gen. n. 39477 del 04/12/2019, formulata dalla Ditta Nifosi Guglielmo, per chiudere, in via transattiva, l'intera questione economica con il Comune di Sciacca, mediante il riconoscimento, in suo favore, dell'importo di € 485.238,73, a fronte di € 568.046,98, importo attualizzato e comprensivo di: sorte capitale, interessi, e spese legali, proposta di accordo allegato alla presente, sotto Allegato A, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente riportato e trascritto.

LETTA la relazione istruttoria Prot. AMP n. 5363 del 16/12/2019, predisposta dal Responsabile del procedimento e qui da intendere, oltre che richiamata, integralmente trascritta e riportata, e da cui risulta la convenienza per l'Ente di addivenire all'accordo.

RITENUTO congruo in considerazione delle fasi costituenti il procedimento in parola, far riferimento, ai fini di procedere alla liquidazione dell'importo transato, un periodo di 30 gg. a far data dalla stipula della convenzione.

RITENUTO che la proposta di accordo transattivo, acquisita, nella definitiva stesura, al Prot. Gen. n. 39477 del 04/12/2019, formulata dalla Ditta Nifosi Guglielmo, persegue l'interesse dell'Amministrazione di addivenire alla composizione transattiva della lite e ciò al fine di realizzare un risparmio di spesa.

RICHIAMATA la deliberazione n. 167/2019/PRSP assunta dalla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti, pervenuta e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 2.10.2019, da cui risulta che nell'adunanza del 29.04.2019 è stato approvato, in via definitiva, il piano di risanamento finanziario dell'Ente.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 16.10.2019, con la quale la Giunta Comunale ha dato atto di indirizzo ai titolari di Posizione Organizzativa per la definizione degli atti di transazione oggetto di debiti dell'Ente.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione come il contratto a mezzo del quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

DATO atto che la transazione rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui la P.A., al pari dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), pone fine o previene costose liti in sede giudiziaria tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'erario a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale.

RICHIAMATO il principio contabile n. 2, lett. f) adottato dall'Osservatorio presso il Ministero dell'Interno in data 12 marzo 2008, che al punto 104 recita testualmente " gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate dall'articolo 194 del TUEL, e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lett.a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'

Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi di adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo”:

CONSIDERATO che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia con deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato “ Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l'accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL, non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”.

RICHIAMATO l'art. 35, comma 3-bis D. Lgs. 24.01.2012, n. 1 che prevede espressamente che: “Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.”

VISTO l'art. 42 c.2 del TUEL che individua espressamente le competenze del Consiglio Comunale.

DATO atto che la presente proposta transattiva:

1. non comporta variazioni di bilancio (art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL)
2. non comporta assunzioni di impegni per esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett.i) del TUEL).

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento, giusta attestazione dallo stesso resa in data 16/12/2019, ha condotto la propria attività in assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2019/2021, approvato con Del. G.C. n. 134 del 27/08/2019.

ATTESO che la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale.

RITENUTO sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva, e ciò nella considerazione che i correlati impegni spesa, delle somme necessarie, sono da assumere entro il corrente esercizio finanziario.

VISTO il foglio allegato contenente i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell' Art. 1, comma 1, lett. i) l.r. n. 48/91 e art. 53 l. 142/1990, dal Titolare P.O. Settore VII, e dal Titolare P.O. Settore III :

VISTO l' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11.12.1991 n. 48:

VISTO il D.L. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali " ;

VISTA la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;


PROPONE

Alla Giunta Comunale, per le motivazioni descritte in narrativa, e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

- 1) Condividere lo schema di transazione, allegato alla presente, sotto ALLEGATO A, per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato.
- 2) Dare mandato, per competenza di ufficio, al Titolare della P.O. Settore VII di porre in essere e concludere ogni atto rimesso alla Sua competenza gestionale, per addivenire alla sottoscrizione, per nome e per conto del Comune di Scicli, con la Ditta ~~Piccione Salvatore~~, della transazione nel testo condiviso al precedente punto 1. **Niposi Guglielmo**
- 3) Dare atto che la spesa complessiva di € 485.238,73 trova copertura alla missione 8, programma 2, titolo 2, macroaggregato 2, cap. 4 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019.
- 4) Dare atto e condividere che l'importo di cui al precedente punto 3) troverà copertura finanziaria con fondi di bilancio comunale, senza necessità di accedere a mutuo individuato quale canale di finanziamento in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio.
- 5) Dare atto che il Titolare P.O. Settore VII, con la sottoscrizione della presente proposta, rende, ad ogni effetto di legge, rituale attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di operare in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., 2019/2021, approvato con Del. G.C. n. 134 del 27/08/2019.
- 6) Dare atto che i componenti della Giunta Comunale, con la approvazione della presente deliberazione, rendono, ad ogni effetto di legge, rituale attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di operare in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., 2019/2021, approvato con Del. G.C. n. 134 del 27/08/2019.
- 7) Dichiarare la presente, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, con separata votazione e all'unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000.
- 8) Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri richiamati in premessa.
- 9) Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio di questo Ente.

Visto

L'Assessore al ramo
Arch. Viviana Pitrolo



IL TITOLARE P.O. SETTORE VII

(Ing. Guglielmo Spanò)



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n. del

OGGETTO: Piano di zona 167 di Scicli-Jungi. ottemperanza alla sentenza n. 749 del 24/05/2011 della Corte di Appello di Catania. Ditta Nifosi Guglielmo. Proposta atto di Transazione. Condivisione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li **18 DIC. 2019**

Il Resp.le Ufficio Espropriazioni e Patrimonio

Geom. Pietro Assenza



**IL TITOLARE P.O. SETTORE VII
AMBIENTE, PATRIMONIO-GESTIONE PATRIMONIO -ESPROPRI**

(Ing. Guglielmo Spanò)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**
Scicli li


*P = 728/2019
€ 485283,73*

**IL TITOLARE P.O. SETTORE III
ENTRATE-FINANZE**

(Dott.ssa Grazia)

Concetta Galanti





ALLEGATO "A" SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

In ottemperanza alla sentenza n. 749 del 24/05/2011, Corte di Appello di Catania
L'anno _____ (____), il giorno _____ (____) del mese di _____,
presso la sede Municipale di Scicli, avanti a me Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segretario del Comune di Scicli, a questo atto autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. C), del D.lgs 18.08.200 n. 267, a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono personalmente presentati e costituiti:

da una parte: il Comune di Scicli (P.I. 00080070881), Via F.M. Penna n. 2, qui rappresentato dall' Ing. Guglielmo Spanò quale Titolare P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione del Patrimonio – Espropri. da una parte, incaricato con Delibera di Giunta Comunale n° _____ del _____, di seguito denominato "Comune" e dall'altra il Sig. Nifosi Guglielmo nato a Scicli il 01/05/1930 ed ivi residente in Via Monfalcone n. 32 (C.F.: NFSGLI30E01I535H), assistito dall'Avv. Luigi Piccione.



P R E M E S S O

–Con atto di citazione del 26/11/1996, i sigg.ri Nifosi Guglielmo e Nifosi Giovanni, il primo quale usufruttuario e il secondo quale nudo proprietario, hanno proposto, innanzi al Tribunale di Modica, ove si costituiva il Comune di Scicli, azione condannatoria nei confronti dell'Ente per il conseguimento delle somme loro dovute a titolo indennitario risarcitorio a seguito dell'occupazione da parte del Comune di Scicli riguardante il terreno sito in Scicli, al Villaggio Jungi, censito in Catasto terreni al foglio 76, particelle 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 170, 171, 172, 294, 230, 53, e 232 del N.C.T. del Comune di Scicli; nonché per la restituzione dei fondi illegittimamente occupati.

–Il giudizio di primo grado si è concluso sfavorevolmente per il Comune, con due

sentenze, una parziale decisiva del merito (Sentenza n. 487/01 del 30/07/2001) e l'altra definitiva per la sola quantificazione del quantum (Sentenza n. 490 del 21/09/2004).

– Le predette sentenze sono state, dal Comune, impugnate distintamente avanti la Corte di Appello di Catania;

– A definizione del secondo grado di giudizio, appelli rispettivamente iscritti al n. 1397/2002 R.G. e al n. 291/05 R.G., la Corte di Appello di Catania, con sentenze n° 1087 del 10/09/2008 e n° 749 del 24/05/2011, definitivamente pronunciando, confermava le sentenze di primo grado;

– con delibera di C.C. n. 112 del 09/12/2013 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. d) D. Lgs 267/2000, ha riconosciuto il debito fuori bilancio, nei confronti della ditta Nifosi Guglielmo, per un importo complessivo di € 373.942.00, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese legali, in ottemperanza alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania n° 749 del 24/05/2011, importi da rivalutare alla data del definitivo soddisfo.

– con nota Prot. Gen. n° 39477 del 04/12/2019 il sig. Nifosi Guglielmo, usufruttuario e, in quanto tale, creditore del risarcimento dovuto dall'Ente per l'occupazione illegittima, per il tramite del suo procuratore Avv. Luigi Piccione, ha proposto in via transattiva di definire il contenzioso, proponendo il pagamento della somma complessiva di € 485.238,73, a fronte del credito vantato in complessivi € 568.046,98, importo attualizzato e comprensivo di: sorte capitale, interessi, e spese legali;

Richiamata la superiore nota pervenuta con Prot. Gen. n° 39477 del 04/12/2019, con la quale il Sig. Nifosi Guglielmo ha espresso la volontà di definire la vicenda giudiziaria sopra citata accettando un'indennità per occupazione illegittima dal

Comune, in € 485.238,73 (diconsi euro



quattrocentottantacinquemiladuecentotrentotto/73) omnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20%, sorte capitale, interessi, e spese legali;

Ritenuto conveniente e necessario per l'Ente aderire alla transazione come sopra proposta :

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ l'Amministrazione Comunale ha accettato ad addivenire ad un efficace transazione, al fine di evitare di avviare un contenzioso che inevitabilmente comporterebbe un aggravio di spese rilevanti sul bilancio comunale;

Tutto ciò premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra generalizzate convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Comune di Scicli, a definizione e tacitazione di qualsivoglia altra pretesa relativa alla procedura espropriativa per l'occupazione legittima e illegittima del terreno, censito in Catasto Terreni al foglio 76 particelle 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 170, 171, 172, 294, 230, 53, e 232, si impegna a pagare in quota parte a favore del Sig. Nifosi Guglielmo, la somma di € 391.390,38 (diconsi euro trecentonovanomilatrecentonovanta/38), entro 30 giorni dalla firma della presente scrittura, così composta:

a) indennità per occupazione illegittima € 375.397,40 (diconsi euro trecentosettantacinquemilatrecentonovantasette/40), al netto della ritenuta di acconto del 20% su € 469.246,75 pari ad € 93.849,35;

b) spese legali comprensivi di IVA, CPA e spese generali e la somma di € 15.992,98.

2) Il Sig. Nifosi Guglielmo si obbliga ad accettare il suddetto importo di € 375.397,40 a definizione e tacitazione di qualsivoglia altra pretesa relativa alla procedura espropriativa per l'acquisizione del terreno, nei limiti di quanto stabilito al



punto 3 del presente accordo, oltre al pagamento della somma di € 15.991,98 delle somme complessive per le spese legali dei diversi gradi di giudizio.

3) Il mancato pagamento dei suddetti importi entro il termine convenuto, essenziale nell'interesse del creditore, comporterà la caducazione del predetto accordo transattivo, facendo salvi i diritti del sig. Nifosi Guglielmo di agire nei confronti del Comune di Scicli per l'ottemperanza integrale delle sentenze sopra meglio descritte.

4) Il Comune procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta d'acconto di € 93.849,35 pari al 20% di € 469.246,75;

5) Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte ed il creditore, riconoscono che il presente accordo bonario ha effetto preclusivo di ogni azione e/o contestazione presente e/o futura e di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione dal Comune su tutto quanto ha formato oggetto del presente accordo, anche a titolo di danno di qualsivoglia natura subito e/o subendo, dedotto e non dedotto, diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente, passato e futuro anche noto derivato in conseguenza del credito. Resta fermo che tutte le spese di registrazione delle sentenze intervenute tra le parti restano, anche ove ancora non corrisposte, ad esclusivo ed integrale carico del Comune di Scicli.

6) il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto dalle parti personalmente, che ne accettano tutte le condizioni e termini.

7) Qualunque altra spesa deve intendersi ad ogni effetto compensata tra le parti.

L.C.S.

Per il Comune

Ing. Guglielmo Spanò

La Ditta

Sig. Nifosi Guglielmo



Avv. Luigi Piccione

Rep. n.

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritta, Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segretario Comunale del Comune di Scicli, certifico ed attesto che il Sig. Nifosi Guglielmo, assistito dall'Avv. Luigi Piccione, e l'Ing. Guglielmo Spanò quale Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione del Patrimonio - Espropri, della personale identità dei quali, io Vice Segretario sono personalmente certo, hanno sottoscritto, in mia presenza, il presente atto.


Scicli.

Il Vice Segretario Comunale

(Dott.ssa Valeria Drago)



Handwritten signatures of the officials mentioned in the text, including the Vice Mayor and the witnesses.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

Caterina Rivaldi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa La Grassa Teresa

lg

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 19-12-2019:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa La Grassa Teresa

lg

